

TI_GERICHTE 12.1999.174 vom 24. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.174

FR: TI_GERICHTE 12.1999.174 du 24 février 2000

IT: TI_GERICHTE 12.1999.174 del 24 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

Alla luce di queste conclusioni, per le quali il contratto è rimasto in vigore sino almeno alla sua scadenza naturale, bisogna esaminare la censura dell'attrice per la quale quanto ancora da pagare non sarebbe dovuto perché superiore all'importo residuo del mutuo contratto dalla _____ presso la banca convenuta. L'argomento è fuorviante e inconsistente poiché l'attrice ha accettato di pagare un certo importo per la messa a disposizione del sistema informatico senza che, a prescindere da eventuali eccezioni di lesione che non ha avanzato, possa rifarsi su eventuali differenze - che, come afferma correttamente il Pretore, non sono nemmeno date - tra il prezzo pagato da _____ per acquisire tale sistema rispettivamente i costi sopportati per ottenerne il finanziamento dalla banca.

E. 13

Rimane ancora da esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione materiale, nel senso di titolarità del credito ceduto, dell'appellata che il Pretore ha accolto limitatamente all'ultima mensilità siccome divenuta esigibile dopo la pronuncia del fallimento della _____. Con l'appello principale l'attrice insiste nel ritenere la convenuta non più titolare del credito già a far tempo dalla concessione della moratoria mentre la convenuta, con l'appello adesivo, si ritiene tale anche per l'ultima rata. È ancora controverso in dottrina se, attraverso la cessione, un credito futuro passa direttamente al cessionario oppure nasce in capo al cedente ed è poi trasferito, un attimo dopo, automaticamente al cessionario ("Durchgangstheorie"). Il Tribunale federale ha sostenuto che la cessione di pretese future resta patrimonio del cedente (DTF 111 III 73). Ne consegue che il credito spetta alla massa fallimentare, se la pretesa è sorta dopo l'apertura del fallimento del cedente. Nel caso concreto la decisione del Pretore è senz'altro corretta. L'esigibilità di ogni rata è nata con l'inizio del periodo mensile corrispondente dal momento che il pagamento era individuato quale indennità per l'utilizzo del sistema informatico e quindi quale canone di locazione e non quale rata di pagamento posticipato di un credito unico erogato all'obbligato alla restituzione. La concessione della moratoria inoltre non toglie al debitore il potere di disporre del suo patrimonio e quindi, solo dopo la pronuncia del fallimento i suoi crediti diventano di competenza della massa fallimentare. Le postulata analogia di trattamento con l'azione revocatoria nel caso di fallimento preceduto da moratoria concordataria non andata a buon fine (cfr. DTF 110 II 99) è improponibile poiché le finalità della revocatoria (assoggettare all'esecuzione beni sottratti in seguito ad atti sospetti del debitore) sono tutt'altro rispetto alla questione della titolarità, come soggetto giuridico, di crediti del fallito.

E. 14

Ne discende la reiezione dell'appello principale e di quello adesivo con le tasse di giustizia, le spese e le ripetibili, ridotte per l'appellato che non si è fatto patrocinare in appello, che seguono le rispettive soccombenze. Per i quali motivi, richiamati, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 20 settembre 1999 _____ è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) taxa di giustizia Fr. 2'950.- b) spese Fr. 50.- T o t a l e Fr. 3'000.- già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore Fr. 500.- a titolo di ripetibili. 3. L'appello adesivo 20 ottobre 1999 _____ è respinto. 4. Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in: a) taxa di giustizia Fr. 950.- b) spese Fr. 50.- T o t a l e Fr. 1'000.- già anticipati dall'appellante adesivo, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'000.- per ripetibili di appello. 5. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, Lugano Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.